

L'andamento della sezione tributaria in Cassazione

Gli effetti delle ultime tre definizioni agevolate delle liti: Dl 119/2018; L. 130/2022; L. 197/2022



(*) Mesi di novembre e dicembre stimati. (**) Al 30 novembre 2023

L'analisi

ALLA CORTE SERVE UN FILTRO (BEN FATTO)

di Enrico Manzon e Francesco Pistolesi

C'era una volta... la Commissione tributaria centrale. Nel sistema – inutilmente “barocco” – del processo tributario del 1972 (Dpr 636) dopo i primi due gradi di merito si poteva ricorrere, alternativamente, alla Corte d'appello ordinaria (poca fortuna) oppure alla Commissione tributaria centrale. La Ctc (molto più gettonata) però non ha avuto una storia esemplare. Quando è stata soppressa (1996) il suo arretrato ammontava a centinaia di migliaia di cause, poi spartite tra le varie Commissioni tributarie regionali, ed è così venuta meno la sua ragione istitutiva.

Dunque pensare alla reintroduzione di un “terzo grado” di giurisdizione tributaria speciale, se non un'autentica follia, sembrerebbe un'idea non molto sensata. Eppure, ci sono almeno due buone ragioni per non gettarla direttamente nel cestino delle sciocchezze.

La prima. La legge 130/2022 ha previsto la creazione della quinta magistratura professionale. Si tratta di un percorso riformatore lungo e complesso che peraltro nemmeno è iniziato: le sole 22 opzioni dei magistrati professionali sono all'evidenza una “falsa partenza”. Tuttavia, guardando in prospettiva, questo nuovo apparato giudiziario speciale può essere dotato di un vertice centralizzato che, quanto meno in prima battuta, verifichi la legittimità delle sentenze di appello e orienti la giurisprudenza di merito. Ne verrebbe sicuramente rafforzata l'autonomia e la specialità della giurisdizione tributaria, anche se non fino al “livello” della giurisdizione amministrativa e di quella contabile (per arrivarci è necessaria una revisione costituzionale).

La seconda. Questa ulteriore istanza di giustizia potrebbe divenire una partnership fondamentale per la Corte di cassazione. Non un “tappo”, qual è stata la Ctc, ma un vero “filtro”, necessario, anzi indispensabile. I numeri parlano chiaro e, come i fatti, sono “argomenti testardi” (John Adams). Al trend da tempo costantemente in calo delle cause nei due gradi di merito corrisponde un trend altrettanto consolidato di sopravvenienza di ricorsi per Cassazione (circa 10mila all'anno, da almeno 15 anni). Le recenti misure deflazionistiche del contenzioso di legittimità (dal 2016 al 2022) non potevano essere la soluzione del problema dell' “assedio” al giudizio di legittimità. Hanno prodotto

risultati buoni (complessivamente, un meno 20% circa del “magazzino”), ma non decisivi, appunto perché il flusso in entrata non si è mai fermato. Bisogna ridurlo.

Peraltro, a Costituzione invariata, non è possibile creare “blocchi” con la legge ordinaria. L'articolo 111, settimo comma, è chiaro: il ricorso per Cassazione avverso – tutte – le sentenze è «sempre ammesso per violazione di legge». Quindi quelli tributari non si possono “fermare”, ma si può provare a “filtrarli”: ritornando al futuro. Errare è umano, perseverare...

È necessario meditare molto bene sul come e con chi strutturare questo “filtro”. Serve una valutazione seria ed approfondita, basata sui numeri, quindi una proposta tecnicamente ben costruita sia sul piano strettamente processuale sia su quello organizzativo/ordinamentale.

In assenza di alternative percorribili, forse per questa via una soluzione “di sistema” alle criticità – ormai cronicizzate – del giudizio tributario di legittimità può essere trovata. Una via che potrebbe rivelarsi altresì molto utile per riequilibrare il rapporto tra giurisdizione di merito speciale e giurisdizione di legittimità ordinaria, il cui sbilanciamento non è stato adeguatamente affrontato dalla riforma del 2022 e neppure da quella appena approvata in attuazione della Delega fiscale.

È un'ipotesi che collide contro il principio di ragionevole durata del processo? No, se il grado centrale speciale facesse calare – in misura rilevante – il flusso dei ricorsi per Cassazione, poiché ciò indurrebbe una sicura riduzione del *disposition time* complessivo dei giudizi tributari, in particolare presso l'una o l'altra Corte di penultima/ultima istanza. Né più né meno che nei “vasi comunicanti”. In ogni caso, con meno ricorsi da trattare la Corte di cassazione potrebbe realmente esercitare il suo ruolo di orientamento nomofilattico della giurisprudenza, anche tributaria.

È un copione tutto da scrivere (e non è affatto semplice), ma il *remake* potrebbe rivelarsi un successo al *box office*. Innegabile che si tratti di una scommessa. Occorre allora trovare l'intelligenza e la determinazione che servono per le operazioni non scontate, che sono quasi sempre le più necessarie e comunque le uniche che possono far uscire dall'*impasse*.